

Novembre 2020

Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale

Indice

Premessa	3
1 Principi	4
2 Il mandato di gestione patrimoniale	5
3 Esecuzione del mandato	6
4 Disposizioni finali	11

Premessa

1. Le direttive di seguito riportate sono state emanate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri allo scopo di promuovere la reputazione delle attività di gestione patrimoniale svizzere nonché il loro elevato livello qualitativo in Svizzera e all'estero. I patrimoni affidati agli istituti elvetici devono essere gestiti in maniera professionale e nell'interesse delle clienti e dei clienti (di seguito indicati congiuntamente per semplicità di lettura come «i clienti»), anche laddove questi ultimi indichino alle banche soltanto obiettivi d'investimento di carattere generale.
2. Le direttive devono essere considerate come regole di condotta professionale (autodisciplina). Esse non hanno alcuna valenza diretta sul rapporto contrattuale tra le banche e i loro clienti. Tale rapporto si fonda da un lato sulle norme di legge vigenti (in particolare art. 394 e segg. CO), dall'altro lato sugli accordi stretti tra la banca e il cliente (ad es. mandato di gestione patrimoniale, condizioni generali della banca).
3. Nelle fattispecie disciplinate da speciali norme giuridiche (ad es. Legge sui servizi finanziari (LSerFi), LPP per le casse pensioni, LICol per gli investimenti collettivi di capitale, nonché le regolamentazioni e/o le norme di autodisciplina che vi fanno riferimento), le disposizioni specifiche pertinenti hanno la preminenza rispetto alle presenti direttive.
4. I clienti istituzionali ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a–d e i clienti professionali ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. e–i della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni delle presenti direttive.

1 Principi

Art. 1

Mediante il mandato di gestione patrimoniale la banca viene autorizzata dal cliente a compiere tutte le operazioni da essa ritenute opportune nell'ambito di un consueto rapporto bancario di amministrazione patrimoniale. La banca esegue il mandato con diligenza e buona fede, nel rispetto della situazione personale del cliente, nella misura in cui può esserne a conoscenza. Nell'ambito della gestione patrimoniale la banca opera a propria discrezione entro i limiti delle presenti direttive, della propria politica di allocazione, della strategia d'investimento da adottare e di eventuali istruzioni impartite dal cliente stesso (incluse eventuali limitazioni d'investimento). Il mandato di gestione patrimoniale non consente invece alla banca di effettuare prelievi di attivi del cliente.

Disposizioni esecutive

5. La banca fissa internamente le regole e le linee guida in relazione a elementi quali la propria politica d'investimento generale, il processo di allocazione, la definizione delle strategie d'investimento attuabili, l'universo d'investimento, nonché opportune misure di controllo e di monitoraggio. La banca può attuare la gestione patrimoniale in maniera unitaria per più clienti oppure individualmente per singoli clienti.

2 Il mandato di gestione patrimoniale

Art. 2

¹ Il mandato di gestione patrimoniale deve essere conferito per iscritto o in altra forma che ne consenta la prova per testo.

² Nel mandato di gestione patrimoniale o nei suoi allegati devono essere regolamentati tra l'altro la moneta di riferimento e l'indennizzo della banca.

Disposizioni esecutive

6. La forma orale come modalità di conferimento di un mandato di gestione patrimoniale non è valida. È parimenti insufficiente un'annotazione di un colloquio nel corso del quale il cliente esprime l'intenzione di affidare alla banca la gestione del suo patrimonio. Le istruzioni permanenti e la loro successiva modifica, ad es. il passaggio da una strategia d'investimento a un'altra (ad es. da «*Balanced*» a «*Equity*»), e gli ordini complementari possono essere conferiti verbalmente, ma devono comunque essere documentati dalla banca in forma appropriata.
7. Con la firma del mandato di gestione patrimoniale il cliente autorizza la banca a effettuare – entro i limiti della strategia di allocazione applicata – tutti gli investimenti ammessi in base alle presenti direttive, senza che si rendano necessari ulteriori accordi, spiegazioni o consultazioni.
8. Qualora il cliente impartisca alla banca delle istruzioni (permanentemente o riferite a singole transazioni), le presenti direttive hanno carattere sussidiario. Tali istruzioni sono necessarie ad esempio se il cliente intende effettuare investimenti non conformi alle disposizioni di seguito specificate all'art. 4 o alla strategia d'investimento che deve essere attuata. Gli investimenti con obblighi di pagamenti integrativi (a lungo termine), impegni eventuali ovvero condizioni o modalità di tenore analogo richiedono sempre un'apposita indicazione da parte del cliente.

3 Esecuzione del mandato

Art. 3

¹ La banca è tenuta a eseguire il mandato di gestione patrimoniale con la dovuta diligenza.

² La banca è soggetta all'obbligo di selezionare con cura gli investimenti da inserire nel portafoglio gestito del cliente.

³ La banca è tenuta a monitorare regolarmente il portafoglio del cliente nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale e delle presenti direttive.

Disposizioni esecutive

9. La banca definisce misure opportune per un impiego accurato e professionale di ogni strumento d'investimento e di ogni classe di attivi. Tali provvedimenti devono risultare adeguati per quanto concerne il rischio correlato agli strumenti d'investimento selezionati e/o alla classe di attivi prescelta.
10. Nella selezione degli investimenti la banca deve basarsi su fonti d'informazione attendibili. Essa sottopone gli investimenti effettuati a un monitoraggio svolto con cadenza regolare. Tuttavia la banca non può essere ritenuta responsabile per una perdita di valore causata in un secondo momento da un investimento selezionato con cura.
11. La banca garantisce che il portafoglio gestito sia in linea con la strategia d'investimento selezionata e con le indicazioni impartite dal cliente. In caso di necessità, essa adotta le misure opportune per ripristinare l'allineamento o concorda con il cliente un adeguamento del mandato di gestione patrimoniale conferito. Questo principio non trova applicazione per semplici scostamenti a breve termine (ad es. dovuti a oscillazioni di mercato).

Art. 4

Per l'attuazione della strategia d'investimento da applicare, la banca è autorizzata ad allocare il portafoglio del cliente in tutte le classi di attivi gli strumenti d'investimento e le tecniche d'investimento correlate che risultano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento, tenendo in debita considerazione le limitazioni definite nelle presenti direttive.

Disposizioni esecutive

12. Ai fini dell'attuazione della strategia d'investimento la banca può in particolare, sebbene non in maniera esclusiva, effettuare allocazioni in strumenti finanziari e valori mobiliari ai sensi dell'art. 3 (a) e (b) della LSerFi.
13. Per gli investimenti collettivi trova applicazione la condizione preliminare che essi effettuino a loro volta allocazioni negli strumenti ai sensi del precedente cpv. 12 oppure in immobili. Gli investimenti in strumenti collettivi liquidi di tipo non tradizionale sono ammessi laddove questi siano assoggettati a una vigilanza ordinaria e adempiano i requisiti di facile negoziabilità ai sensi dell'art. 6 (ad es. OICVM).
14. Le allocazioni in metalli non preziosi e in altre materie prime possono essere inserite a scopo di diversificazione nel portafoglio gestito sotto forma di investimento collettivo, strumento derivato, indice o prodotto strutturato. Per gli strumenti che prevedono la consegna fisica di metalli non preziosi o altre materie prime, la banca deve fare in modo che tale consegna fisica al cliente non si verifichi.
15. Gli investimenti non tradizionali che non risultano conformi al cpv. 13, gli strumenti da essi derivati e le relative combinazioni possono essere impiegati per finalità di diversificazione del portafoglio laddove siano suddivisi secondo il principio *fund of fund* (il fondo è allocato in più investimenti collettivi reciprocamente indipendenti sotto il profilo legale) oppure secondo il principio *multi-manager* (ovvero il portafoglio dell'investimento collettivo viene amministrato da più di un gestore).

patrimoniale, e ogni gestore è responsabile esclusivamente per una parte specifica del portafoglio), oppure garantiscano in altro modo una diversificazione equivalente.

16. Il mandato di gestione patrimoniale non conferisce alla banca il diritto di concedere a terzi un prestito per conto del cliente.

Art. 5

La banca provvede attraverso una sufficiente diversificazione a un'adeguata ripartizione del rischio di portafoglio.

Disposizioni esecutive

17. La banca evita cumolo di rischi dovuti ad es. a un'insolita concentrazione su un numero troppo esiguo di investimenti.

Art. 6

L'allocazione patrimoniale si limita a strumenti facilmente negoziabili.

Disposizioni esecutive

18. La facile negoziabilità è data quando risulta soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- deve essere operante un mercato rappresentativo per il valore in questione (in borsa o fuori borsa);
 - l'emittente o la banca deve impegnarsi ad assicurare una facile negoziabilità equivalente a quella di un mercato rappresentativo;
 - deve essere possibile disdire l'investimento in scadenze poste a intervalli regolari (con frequenza quindicinale nel caso di investimenti collettivi liquidi non tradizionali; almeno quattro volte all'anno per gli altri strumenti con un termine di preavviso massimo di 60 giorni oppure, in alternativa, con cadenza almeno mensile con un termine di preavviso massimo di 90 giorni).

-
19. Determinati investimenti ampiamente diffusi tra il pubblico, come ad es. le obbligazioni di cassa, sono negoziabili soltanto in misura limitata. Gli investimenti sottoposti a tale limitazione della facile negoziabilità sono comunque ammessi, salvo laddove il cliente abbia impartito chiare istruzioni di tenore contrario.
 20. Se la limitazione della facile negoziabilità di un investimento sorge in un secondo tempo, la banca salvaguarda in modo adeguato gli interessi del cliente.

Art. 7

Nell'esercizio del mandato di gestione patrimoniale non sono consentite né l'assunzione di crediti, né l'apertura di potenziali posizioni allo scoperto (short).

Disposizioni esecutive

21. La banca non è autorizzata a svolgere operazioni creditizie o di natura analoga, anche laddove venga rispettato il margine di sicurezza definito internamente dalla banca stessa.
22. A questa disposizione possono derogare sorpassi di conto a breve termine, destinati a essere coperti nel prossimo futuro da redditi in entrata o da rimborsi annunciati di obbligazioni, oppure che derivano da sfasamenti della data di valuta nelle operazioni di arbitraggio. I sorpassi di conto a breve termine sono inoltre ammessi per correggere i rischi economici del portafoglio o gestire il potenziale effetto leva su singoli strumenti d'investimento, laddove alla scadenza o al termine di esecuzione previsto degli strumenti d'investimento sottostanti i rischi economici del portafoglio (ad es. saldo debitore, passività e attivi) non superino il 100 %.

Art. 8

Le transazioni, in particolare quelle in derivati, non possono comportare un effetto leva sul portafoglio complessivo.

Disposizioni esecutive

23. Le operazioni su strumenti finanziari derivati possono trovare applicazione per finalità di copertura o di gestione efficiente del portafoglio e delle posizioni in valuta estera. Le transazioni in derivati per le quali l'entità di una potenziale perdita non può superare l'investimento iniziale sono ammesse a condizione che il risultante rischio di portafoglio sia in linea con la strategia d'investimento da attuare.
24. Le transazioni in derivati che comportano una posizione allo scoperto (*short*) su singoli strumenti non sono ammesse. Altre transazioni in derivati che comportano l'assunzione di una posizione allo scoperto (*short*) su contratti a termine (*futures*), indici di borsa, indici obbligazionari, cambi, tassi d'interesse, metalli preziosi, metalli non preziosi e altre materie prime nonché indici immobiliari sono ammesse a condizione che il sottostante sia sufficientemente rappresentato nel portafoglio amministrato. L'impiego di derivati su tassi d'interesse e su *futures* su titoli di Stato a copertura del rischio di tasso nel portafoglio è ammesso a condizione che il rischio di credito del portafoglio stesso non subisca in questo modo una variazione sostanziale.
25. Altre transazioni in derivati che comportano una posizione di acquisto (*long*) per la quale il detentore non può esercitare alcuna influenza sulle modalità di esercizio, come ad es. nel caso dei *financial futures*, sono ammesse a condizione che al momento dello svolgimento della transazione la liquidità necessaria per la copertura del prezzo di esercizio sia integralmente presente. La banca deve attuare opportuni processi al fine di garantire che possa essere dato seguito in qualsiasi momento alle richieste di versamento suppletivo.

4 Disposizioni finali

Art. 9

¹ Le presenti direttive entrano in vigore nella loro nuova versione in data 1° gennaio 2022.

² Gli istituti che attuano il cambio di sistema adempiendo alla LSerFi prima della scadenza del termine transitorio e ne hanno dato comunicazione alla propria società di audit ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 OSerFi, possono applicare le presenti direttive già a partire da tale momento.

•SwissBanking

Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione Svizzera dei Banchieri
Swiss Bankers Association

Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea

office@sba.ch
www.swissbanking.org